

COMUNE DI CASSACCO

STATUTO

Delibera n. 16 del 29/3/2004.

PARTE PRIMA ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Cassacco è costituito in ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico sociale, la crescita civile e culturale ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune di Cassacco è dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nello ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune di Cassacco è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione e dello Statuto . Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione concorrendo, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione della Provincia e provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 2

Funzioni

1. L'attività amministrativa del Comune di Cassacco è ispirata ai principi di democrazia, di solidarietà e di trasparenza ed è improntata a criteri di buon andamento e imparzialità

2. Spettano al Comune di Cassacco tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza con particolare riguardo:

a) alla tutela della salute, dell'igiene alimentare e dei luoghi di lavoro, anche in via preventiva;

b) all'assetto ed utilizzazione del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture produttive;

c) alla crescita economica nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e del turismo, incentivando forme cooperativistiche ed offrendo ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative;

d) all'assistenza degli anziani, dei minori, degli invalidi e dei disabili, perseguendo il mantenimento in loco degli assistiti, anche attraverso l'istituzione di un apposito centro socio assistenziale;

e) alla tutela, valorizzazione e diffusione della cultura e delle tradizioni friulane, da attuarsi anche attraverso la conservazione degli antichi toponimi radicati nella memoria storica della Comunità;

f) alla tutela e conservazione dei beni culturali e del patrimonio ambientale, storico ed artistico da attuarsi attraverso l'adozione di norme specifiche negli strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia e garantendone altresì la fruizione alla collettività;

g) alla promozione dello sport e di iniziative per il tempo libero, favorendo la collaborazione con gli organismi e le associazioni ricreative e sportive;

h) alla pratica attuazione delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in ogni settore della vita civile, economica e sociale;

i) ad ogni altra materia demandata dalle leggi o nell'ambito delle leggi indicate dagli organi deliberanti del Comune.

3. Il Comune di Cassacco sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento. A tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

4. L'organizzazione dei propri uffici persegue la finalità di realizzare l'efficienza nell'erogazione dei servizi attuando il principio della separazione delle competenze tra i ruoli politici e quelli amministrativi,

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione con altri Enti

1. Il Comune di Cassacco realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Ai fini di predisporre i propri programmi e di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvale dell'apporto delle categorie economiche, sociali e culturali e delle associazioni sindacali operanti sul territorio.

3. Il Comune di Cassacco attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie o delegate, riconoscendo prioritaria la collaborazione tra i Comuni contermini appartenenti al Consorzio della Comunità Collinare del Friuli.

Art. 4

Territorio, Sede

1. Il territorio del Comune di Cassacco ha una estensione di 11,63 Km², è delimitato a nord dai Comuni di Magnano in Riviera e Tarcento, a est e sud da quello di Tricesimo, a ovest da Treppo Grande e Colloredo di Monte Albano, ed è rappresentato nella cartografia.

2. La circoscrizione del Comune di Cassacco è costituita dal capoluogo Cassacco (Cjassà) e dalle località di Conogloano (Conoglàn), Martinazzo (Martinàz), Montegnacco (Montegnà), Raspano (Raspàn). La comunità riconosce storicamente le borgate tradizionalmente denominate: Candòr, Felesùt nel Capoluogo; Baiùt, Cês, Cjastenêt, Fari, Menùt, Miot, Tinòt a Conogloano; Coldèan, Zanin a Martinazzo; Bâs, Boschìn, Calvari, Culiti, Fari, Maur, Sfueime a Montegnacco; Boschet, Ciacul, Criche, di Sore, Viso a Raspano;

3. La sede comunale è ubicata nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nel palazzo municipale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla propria Sede.

4. La modificazione della Sede comunale come la variazione dell'ambito territoriale possono essere proposte dal Consiglio Comunale con il voto qualificato di due terzi dei Consiglieri assegnati. Le variazioni dell'ambito territoriale devono essere sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 5
Stemma, Gonfalone

1. Il Comune di Cassacco negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica 30.03.1976 di cui al bozzetto allegato al presente Statuto.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 30.03.1976.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati, fatto salvo il caso di rilascio della preventiva autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune di Cassacco assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della L. 10.04.1991, n. 125 e ne promuove la presenza nella Giunta Comunale e negli organi collegiali del Comune nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

CAPO I GLI ORGANI

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale durano in carica per il periodo stabilito dalla Legge.

C A P O II Consiglio Comunale

Art. 8 Costituzione

1. L'elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena diventa esecutiva la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 9 Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio. L'ordine del giorno e la data di convocazione sono stabiliti dal Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 10 Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione in ordine a specifiche problematiche ad essa connesse.
Le attività della Commissione di indagine sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 11

Uso della lingua friulana

1. In conformità alla normativa per il riconoscimento dell'ufficialità della lingua friulana, l'Ente si riserva l'adeguamento del presente Statuto e l'approvazione di un regolamento che ne stabilisca le regole di ammissione.

Art. 12 Numero legale

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 12 membri; esso si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 13 Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese mediantealzata di mano.
2. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto e per le questioni riguardanti persone la seduta ed il voto sono segreti, salvi i casi previsti dal regolamento.
3. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei votanti. Nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati tra i partecipanti al voto.

Art. 14 Avvisi - termini e modalità di consegna

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo comunale ed in quelli delle località periferiche e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini seguenti:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza quando si tratti di seduta straordinaria;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza.

Art. 15 Prima adunanza

1. Il Consiglio Comunale è convocato, per la sua 1^a adunanza, dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di proclamazione, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. In tale prima adunanza - presieduta dal Sindaco neo eletto, il Consiglio Comunale:
 - a) procede alla convalida degli eletti;
 - b) riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale e sulla nomina del Vicesindaco.
 - c) elegge tra i propri componenti il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 16 Linee programmatiche di mandato

Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e , del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo dovranno essere dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento degli equilibri di bilancio.

Art.17

Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità, ed ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fa parte.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri, a seconda delle funzioni e delle attività svolte, sono stabiliti dalla Legge.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere sono previsti dalla Legge e disciplinati dal regolamento.

4. I Consiglieri possono presentare - in ogni caso - mozioni, interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo; ad esse il Sindaco o l'Assessore da questi delegato risponde entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse al protocollo comunale. Quando sia richiesto dai consiglieri proponenti, la risposta alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettive viene data in forma scritta secondo le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare al Comune, che si riserva di darne pubblicità nelle forme consentite, all'inizio ed alla fine del mandato i redditi posseduti.

7. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio Comunale in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio.

8. Esercita le funzioni di Consigliere anziano colui che ha conseguito la cifra elettorale più alta.

Art. 18

ESERCIZIO del diritto di accesso

Ciascun consigliere ha diritto alla verifica e al controllo della attività amministrativa posta in essere dall'ente.

A tale scopo può accedere a tutti gli atti prodotti dal Comune secondo quanto previsto dalla legge n. 241/90, esclusivamente per l'esercizio del proprio mandato, compresi gli atti dell'ufficio per il controllo interno.

Sono tenuti a non diffondere i documenti in loro possesso.

Gli Uffici sono tenuti a dare seguito alle richieste di accesso entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo diverso termine superiore in relazione all'entità della stessa richiesta. In ogni caso dovrà essere garantito il contemperamento tra il diritto del Consigliere e la funzionalità degli uffici.

L'ufficio che senza giustificato motivo non rispetta i termini sopra indicati, sarà assoggettato a procedimento disciplinare ed all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità.

Art. 19

Dimissioni - Decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 comma 1, lett. b) della Dlgs 267/2000.

2. I Consiglieri che, senza giustificati motivi, presentati con comunicazione scritta, non intervengano ad un'intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti. La decadenza é pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.

3. Al fine di cui al comma 2, il Sindaco, a seguito dell' avvenuto accertamento dell' assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l' avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza.

4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non potrà essere inferiore a 20 gg, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio viene riunito per deliberare sulla decadenza, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

5. I Consiglieri decadono altresì nei casi di incompatibilità o ineleggibilità previsti dalla Legge.

6. La decadenza comporta la surrogazione del Consigliere decaduto.

Art. 20

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il C.C. nella 1° adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

3. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma uno.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da almeno due membri secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione, col nome del Capogruppo, entro dieci giorni dalla seduta di insediamento di convalida al Segretario Comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capogruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato la più alta cifra elettorale per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 22 Competenze

1. Il Consiglio, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza sugli atti di programmazione e controllo stabiliti dalla Legge.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni ed agli storni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 23 Scioglimento

Il Consiglio Comunale può essere sciolto nei casi e nelle forme previste dall'articolo 141 e 143 del Dlgs 267/2000;

1. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

C A P O III GIUNTA

Art. 24 Funzione

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, essa collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 25 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 assessori.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non eletti Consiglieri comunali, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio Comunale con la procedura seguita per la convalida dei Consiglieri.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Art. 26

Convocazione - funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco e dallo stesso presieduta. Al Sindaco spetta, sentite le proposte dei singoli Assessori, la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica; essa delibera con votazione palese ed a maggioranza dei presenti.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due componenti oltre al Sindaco.

Art. 27

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e ne riferisce annualmente al Consiglio.

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del principio di separazione delle competenze, compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore generale e dei Responsabili dei servizi.

3. La Giunta indica, con provvedimenti deliberativi generali, lo scopo, gli obiettivi e le priorità perseguiti, i mezzi finanziari per farvi fronte ed i criteri generali che costituiranno guida all'attività spettante ai responsabili dei servizi, nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite.

La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni o gli storni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Spettano in particolare alla competenza della Giunta:

- a) Approvare il regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio;
- b) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- c) approvare il Piano delle Risorse e degli obiettivi;
- d) determinare le aliquote dei tributi;
- e) approvare i progetti, i programmi e le loro varianti;
- f) autorizzazione ad agire e resistere in giudizio;
- g) programmazione triennale del fabbisogno del personale:
 - i provvedimenti di alta amministrazione non riservati per legge ad altri organi, in particolare: l'assegnazione di contributi in assenza di criteri predeterminati;
 - l'affidamento di incarichi fiduciari ritenuti strategici
 - approvazione delle transazioni
 -

4. I verbali delle sedute della Giunta Comunale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

C A P O VI SINDACO E ASSESSORI

Art. 28

Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; egli rappresenta

l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; Egli garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio.

2. La Legge disciplina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 29 Attribuzioni

1. Spetta al Sindaco:

a) convocare e presiedere la Giunta, assicurandone il regolare svolgimento, provvedere all'esecuzione delle rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Direttore Generale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;

d) rappresentare il Comune nella assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato;

e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui al successivo articolo;

f) rilasciare le autorizzazioni e le concessioni edilizie e i relativi atti di polizia e controllo dell'attività urbanistico-edilizia);

g) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune c/o aziende, enti ed istituzioni - sulla base degli indirizzi stabiliti dal C.C. - fatta salva la competenza del Consiglio medesimo nei casi espressamente riservati dalla Legge per le nomine dei propri rappresentanti.

Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 gg. dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico: in mancanza, il Comitato di Controllo regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;

h) proporre al C.C. la revoca e la sostituzione dei propri rappresentanti nominati c/o enti, aziende ed istituzioni;

i) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire, adottando i relativi provvedimenti, gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui all'art 109 e 110 del Dlgs. 267/2000, dell' art. 50 del presente Statuto e dei regolamenti comunali;

nominare il Segretario comunale

attribuire le funzioni della Direzione Generale

l) convocare il C.C. in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste;

m) rispondere entro 30 gg., ove non deleghi un Assessore, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

n) presentare al C.C. le proprie dimissioni; qualora le dimissioni pervengano al protocollo comunale, il C.C. dovrà essere convocato quanto prima e comunque entro il termine di 20 gg.

Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'art. 35, comma 3 del presente Statuto, decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio;

o) convocare i comizi per i Referendum consultivi.

2. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana ordinanze per misure relative a situazioni di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi

per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

3. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d' intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate degli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 30

Competenze in materia statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica, anagrafe e stato civile;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se il provvedimento contingibile ed urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio all'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e / o con l' inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell' utenza , può modificare gli orari degli esercizi pubblici commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d' intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 31

Giuramento - distintivo

1. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 32

Vicesindaco - deleghe

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

2. Il Sindaco può conferire delega parziale, di particolari e specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, all'altro Assessore.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e all'Assessore deve essere fatta

comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge.

Art. 33

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del C.C. Il Sindaco, come il C.C., dura in carica per il periodo stabilito dalla Legge.

2. Il Sindaco nomina con proprio atto i componenti della Giunta Comunale, fra i quali il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella 1^a seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli Assessori, dandone motivata comunicazione al C.C.

L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo Assessore o dei nuovi Assessori; la nuova o le nuove nomine - con l'indicazione del Vicesindaco - devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

Tali comunicazioni non danno luogo a votazione e si effettuano in seduta pubblica.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 34

Mozione di sfiducia

1. Il voto del C.C. contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno (2/5) due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del C.C. e la nomina di un Commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 35

Dimissioni del Sindaco

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate secondo le modalità di cui all'art. 29 comma 1 lett. n) del presente Statuto.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del C.C.

4. Il C.C. e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 36

Decadenza - Dimissioni degli Assessori

1. Si ha decadenza dalla carica di Assessore - oltre che nei casi previsti dalla Legge - anche per i seguenti:

a) accertamento definitivo di una causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

2. Fatta salva l'applicazione del Dlgs 267/2000, la decadenza è pronunciata dal C.C. d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notizia all'interessato della proposta di decadenza.

3. Gli Assessori cessano dalla carica anche a seguito di dimissioni, da presentare per iscritto al Sindaco; le dimissioni hanno efficacia dal momento della loro ricezione al protocollo comunale.

Art. 37 Obbligo di astensione

I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interessi propri, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione o appalti di opere nello interesse del Comune e di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

L'obbligo di astensione non si applica i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o dei parenti affini fino al quarto grado.

I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

1. A tutti i componenti degli organi comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze c/o Enti, Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 38 Responsabilità

1. Per gli Amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

C A P O I

SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE

Art. 39
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, questi e' funzionario pubblico ed il suo "status" giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 4 del Dlgs 267/2000;

5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attivita';

c) partecipa, con funzioni consuntive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del Dlgs 267/2000

7. tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche previste quelle di cui all' art. 107 comma 3 del Dlgs 267/2000;

Art. 40
Regolamento organico del personale

1. Le forme e modalita' di organizzazione e struttura interna degli uffici nonche' lo stato giuridico ed economico del personale, sono disciplinati da regolamento.

Art. 41
Organizzazione degli uffici

1. Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi deve essere informato ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti - obiettivo e per programmi e non più solo per atti o per adempimenti;

b) analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta

da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 42 Personale

1. Il personale dipendente è responsabile per il risultato dell'attività lavorativa, a cui collabora.

2. Il Comune promuove l'accrescimento della capacità professionale degli operatori attraverso corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Art. 43 Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dello atto finale del procedimento, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni lavorativi, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad istanza di parte.

Art. 44 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 45 Responsabilità gestionali

1. E' responsabile di servizio il dipendente che sia a capo di un'autonoma unità operativa, sia semplice che complessa.

2. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. Ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3. Le figure massime apicali presenti in ciascuna delle aree in cui sono suddivisi gli uffici sono Responsabili dell'area di competenza. Essi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Ove in una determinata area siano presenti figure di pari qualifica, il Responsabile di area e' nominato dal Sindaco.

Art. 46 Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli

uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con atto motivato, di diritto privato.

2. Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

Art. 47 Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il responsabile del servizio interessato indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da altre Amministrazioni pubbliche. In tale caso le determinazioni concordate nella conferenza da tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al responsabile del servizio il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 48 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 49 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 50 Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 51 Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina della organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornanti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 52

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero dei componenti, la loro durata in carica e le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 53

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 54

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività della istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 55

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di Legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o della Giunta o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 56

Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 57

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e

ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 58 Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle Leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla Legge.
3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 59 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera, nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 60 Regolamento di contabilità

1. L'Ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge. Le norme relative alla contabilità generale sono definite da apposito regolamento.

Art. 61 Revisore del conto

1. Il Revisore è scelto ai sensi dell'articolo 234 del Dlgs 267/2000, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.
3. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Sono altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il

Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. Il Revisore dei conti risponde della verità della sua attestazione e adempie al suo dovere con diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 62

CONTROLLO INTERNO

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché sia consentito, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo interno e strategico.

2. Le norme del regolamento di contabilità disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio per il controllo interno e del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 63

Responsabilità del tesoriere

1. Il tesoriere ed ogni altro soggetto che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti soggetti devono rendere il conto della loro gestione.

Art. 64

Demanio e patrimonio

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni demaniali e patrimoniali di cui dispone.

2. La gestione del patrimonio, la sua modificazione, l'aggiornamento dello inventario sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi di Legge.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE

C A P O I
FORME COLLABORATIVE ISTITUZIONALI

Art. 65
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti pubblici e privati, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 66
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 67
ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nel precedente articolo 66.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

4. Il Comune è rappresentato nella assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 68
Accordi di programma

1. Il Sindaco qualora spetti al Comune la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione

dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dello accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del Consiglio con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 69 Unione di Comuni

1. In attuazione delle norme previste dalle Leggi regionali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla Legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

C A P O II ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 70 Fusione di comuni - Municipio

1. La modificazione della circoscrizione territoriale é soggetta, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione a preventiva consultazione popolare.

2. Ove il Comune sia oggetto di modificazione della circoscrizione territoriale, in attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 15 del Dlgs 267/2000 ed in conformità alla normativa che verrà emanata dalla Regione può essere prevista l'istituzione del Municipio quale organismo di decentramento istituzionale.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I PRINCIPI

ART. 71 Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Ente attraverso forme di consultazione della popolazione al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

C A P O II INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 72 Interventi nel procedimento amministrativo

1. Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, i cittadini ed i soggetti portatori di interessi nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno facoltà di intervenire. Ove parimenti non sussistano ragioni di impedimento, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

3. Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.

Art. 73 Intervento di altri soggetti nel procedimento

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 74 Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui al precedente articolo 72 e quelli intervenuti ai sensi del precedente articolo 73 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento;

b) di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione

personale o dalla pubblicazione del provvedimento.

2. Il responsabile dell'istruttoria entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 1 - lettera b) deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'adozione del provvedimento finale.

3. Le disposizioni contenute nel precedente comma 1, lettera a) non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'Amministrazione comunale, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 75

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente articolo 74, l'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla Legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la Legge disponga altrimenti.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatosi a danno del privato.

ART. 76

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'Amministrazione comunale provvede a dare notizia dello avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

3. L'omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 77

Istanze

1. I cittadini, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in generale possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti della attività dell'Amministrazione.

2. La Giunta, in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo la scadenza di detto termine.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 78

Petizioni

1. Tutti i cittadini compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente

soggiornanti, possono rivolgersi, in forma collettiva, e comunque in una pluralità di soggetti non inferiore a 10, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma del precedente articolo 78 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dello esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'Organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 79 Proposte

1. Numero dieci cittadini compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 80 Registro

1. Il Segretario del Comune provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli organi comunali, mediante registrazione al Protocollo del Comune nonché dell'iter di esame degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.

C A P O II ASSOCIAZIONISMO

Art. 81 Principi generali

1. Il Comune sostiene e valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, la loro costituzione e potenziamento, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 82 Associazioni

1. Previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio comunale sono registrate su apposito libro delle associazioni con l'indicazione degli scopi e nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza.

2. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato

Art. 83

Organi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi o l'organizzazione di mirate iniziative e manifestazioni può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 84

Incentivazione

1. Il Comune può erogare alle associazioni ed agli organi di partecipazione, , contributi economici da destinare all'attività associativa. Può inoltre mettere a disposizione, a titolo di contributi in natura, beni e servizi in modo gratuito e patrocinare le loro iniziative.

2. I relativi rendiconti devono essere trasmessi per conoscenza all'Amministrazione comunale.

C A P O III

REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

Art. 85

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare rispondenza nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali, su materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nello ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 10 per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

4. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente la raccolta delle firme, autentica nei modi di Legge, deve avvenire nel termine di tre mesi.

5. I referendum possono riguardare una consultazione generale o parziale del corpo eligente.

6. I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità univocità. Sulla ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione dei garanti entro trenta giorni dalla loro presentazione.

7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le

condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione, i quorum per la loro validità e la costituzione di apposita commissione di garanzia.

Art. 86 Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 87 Diritto di accesso ed informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

5. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

6. Il regolamento assicura ai cittadini, singolo o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

7. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

8. Le aziende e gli enti dipendenti del Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

TITOLLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 88 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10 per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche con un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 89 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79 del presente Statuto.

3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs n. 267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta dalla Legge.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 Modifiche dello Statuto

1. Le norme di modifica e integrazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 267/2000, purché sia trascorso un anno dalla entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione, salva la necessità di adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un biennio dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 91 Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Nell'originale dello Statuto viene apposta dal Segretario Comunale la dichiarazione di esecutività.